

- (17) È stato istituito un gruppo di lavoro per approfondire la questione del trattamento dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, incluso l'esame di un metodo adattato al rischio che escluda il rischio dai calcoli dei SIFIM al fine di riflettere il costo futuro previsto del rischio realizzato. Tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, può rivelarsi necessario modificare la metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM, mediante un atto delegato, allo scopo di fornire risultati migliori.
- (18) Le spese per ricerca e sviluppo costituiscono un investimento e dovrebbero pertanto essere registrate come investimenti fissi lordi. È necessario tuttavia specificare, mediante un atto delegato, il formato dei dati sulle spese per ricerca e sviluppo da registrare come investimenti fissi lordi quando si sia raggiunto un sufficiente grado di affidabilità e comparabilità dei dati mediante un esercizio di prova basato sull'elaborazione di tavole supplementari.
- (19) La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri <sup>(1)</sup>, prevede l'obbligo di pubblicare informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Tali requisiti richiedono una pubblicazione ulteriore rispetto a quella prevista dal presente regolamento.
- (20) Nel giugno 2012, la Commissione (Eurostat) ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare le implicazioni della direttiva 2011/85/UE per la raccolta e la diffusione dei dati di bilancio, che si è concentrato sull'attuazione delle prescrizioni relative alle passività potenziali e altre informazioni pertinenti in grado di indicare un impatto potenzialmente elevato sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, le passività delle imprese pubbliche, i partenariati pubblico-privato (PPP), i crediti deteriorati e la partecipazione dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese. La piena attuazione dei lavori di tale gruppo di lavoro contribuirebbe a una corretta analisi delle relazioni economiche alla base dei contratti PPP, compresi, se del caso, i rischi inerenti alla costruzione, alla disponibilità e alla domanda e la rappresentazione dei debiti impliciti dei PPP fuori bilancio, favorendo in tal modo una maggiore trasparenza e statistiche affidabili sui debiti.
- (21) Il comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> (CPE) si è occupato della sostenibilità delle pensioni e delle riforme pensionistiche. I lavori degli statistici, da un lato, e degli esperti in materia di invecchiamento della popolazione che operano sotto l'egida del CPE, dall'altro, dovrebbero essere strettamente coordinati, sia a livello nazionale che europeo, per quanto riguarda le ipotesi macroeconomiche e gli altri parametri attuariali al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità dei risultati tra paesi, nonché un'efficace comunicazione agli utilizzatori e alle parti interessate dei dati e delle informazioni relative alle pensioni. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i diritti a pensione accumulati a una certa data nell'assicurazione sociale non costituiscono di per sé una misura della sostenibilità delle finanze pubbliche.
- (22) I dati e le informazioni sulle passività potenziali degli Stati membri sono forniti nel contesto dei lavori connessi alla procedura di sorveglianza multilaterale nel patto di stabilità e crescita. Entro luglio 2018, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione per valutare se tali dati debbano essere resi disponibili nel contesto del SEC 2010.
- (23) È importante rilevare il significato dei conti regionali degli Stati membri per le politiche di coesione regionale, economica e sociale dell'Unione nonché per l'analisi delle interdipendenze economiche. Si prende atto altresì della necessità di aumentare la trasparenza dei conti a livello regionale, inclusi i conti delle amministrazioni pubbliche. La Commissione (Eurostat) dovrebbe prestare particolare attenzione ai dati di bilancio delle regioni negli Stati membri che hanno regioni o governi autonomi.
- (24) Al fine di modificare l'allegato A del presente regolamento per assicurarne l'interpretazione armonizzata o la comparabilità internazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, a norma dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, è importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga, se del caso, adeguate consultazioni con la Banca centrale europea nei settori di competenza di quest'ultima. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (25) La maggior parte degli aggregati statistici usati nel quadro della governance economica dell'Unione, in particolare nelle procedure per i disavanzi eccessivi e gli squilibri macroeconomici, sono definiti in riferimento al SEC. Nel trasmettere dati e relazioni nel quadro di tali procedure, la Commissione dovrebbe fornire informazioni adeguate in merito all'impatto sugli aggregati rilevanti delle modifiche metodologiche del SEC 2010 introdotte da atti delegati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Decisione 74/122/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica (GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21).

